



SENT. 65/ 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Andrea Liberati,

in data 25 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario Maria Grazia Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453,

convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20,

la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 23561/PM del registro di segreteria, proposto dal sig.

sig. C.B., nato a XXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, c.f.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e residente a XXXXXXX in via

XXXXXXXXXXXX, rappresentato dall'Avv. Marta Mangeli (c.f.

MNGMRT78E58E506T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultima ad Ancona (AN), Via XXIX Settembre n. 2/O Pec:

avvmangelimarta@pec.giuffre.it; fax 071 63995, presso cui ha chiesto le

comunicazioni, depositato presso questa Sezione in data 27 febbraio 2024 ;

contro

-il Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

Direzione di Amministrazione - 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da

Causa di Servizio, in persona del Dirigente p.t.;

	-il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (C.F. 80415740580), in persona	
	del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e	
	disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente dei ruoli del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla sig.ra Paola Codino	
	funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la	
	Direzione dei Servizi del Tesoro, dalla dott.ssa Manuela Viconi, Direttore	
	della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, dalla dott.ssa Diana	
	Diomedi funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, con	
	sede in Ancona, della Dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della	
	Direzione dei Servizi del Tesoro, con domicilio eletto ad Ancona – Ragioneria	
	Territoriale dello Stato, via Palestro n. 15, PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it	
	-Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli	
	Avvocati Antonio Cimmino (c.f. CMMNTN58M17F158F, PEC	
	avv.antonio.cimmino@postacert.inps.gov.it) e Floro Flori (c.f.	
	FLRFLR58D12E388A, PEC avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it) giusta	
	procura generale alle liti notar P. Castellini in Roma in data 23.7.2015 n. rep.	
	80974/21569 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale	
	INPS, Via S. Martino n. 23, 60122 Ancona (AN)	
	FATTO	
	Il ricorrente, Brigadiere Capo con Qualifica Speciale dell'Arma dei	
	Carabinieri, oggi in congedo, in servizio per oltre 30 anni (1988-2019) ha	
	premessso di aver svolto attività di controllo del territorio, antibraconaggio,	
	ordine pubblico, spegnimento incendi boschivi, di aver lavorato in zone	
	montane, accidentate e scoscese, con climi rigidi e di aver subito esposizione	
	a vibrazioni per i rigidi mezzi utilizzati, posture incongrue, agenti atmosferici	
	2	

	avversi.	
	Impugna in questa sede:	
	-il decreto n. 2211/2021 (doc.1) nella parte in cui il Comando Generale	
	dell’Arma dei Carabinieri ha sancito che l’infermità “radicolopatia L5 destra	
	deficitaria causata da ernia discale L4 L5 con frammento migrato in basso	
	comprimente la radice L5 EMG accertata” non è dipendente da causa di	
	servizio”, recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le	
	Cause di Servizio, datato 28/09/2021, n. 89847G, nella parte in cui la predetta	
	infermità non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio in quanto:	
	non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi	
	particolare intensità né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto	
	prevalere su fattori individuali almeno sotto il profilo concausale efficiente e	
	determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi	
	connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i	
	precedenti di servizio risultanti dagli atti...”	
	- il decreto 2172/2021 (doc.2) nella parte in cui il Comando Generale	
	dell’Arma dei Carabinieri ha sancito che l’infermità “iniziali segni di	
	rizoartrosi destra non è dipendente da causa di servizio”, recependo il	
	presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, datato	
	28/09/2021, n. 89847E, nella parte in cui la predetta infermità non può	
	riconoscersi come dipendente da fatti di servizio in quanto: trattasi di una	
	forma di artrosi interessante l’articolazione trapezio metacarpale del primo	
	raggio da attribuirsi a genesi idiopatica e quindi non imputabile agli invocati	
	generici disagi di servizio neppure sotto il profilo concausale efficiente e	
	determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi	
	3	

	connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i	
	precedenti di servizio risultanti dagli atti...”	
	- il decreto 2173/2021 (doc.3) nella parte in cui il Comando Generale	
	dell’Arma dei Carabinieri ha sancito che l’infermità “tendinopatia calcifica	
	spalla destra a media incidenza funzionale non è dipendente da causa di	
	servizio”, recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le	
	Cause di Servizio, datato 28/09/2021, n. 8984D, nella parte in cui la predetta	
	infermità non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio in quanto:	
	non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi	
	particolare intensità né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto	
	prevalere su fattori individuali almeno sotto il profilo concausale efficiente e	
	determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi	
	connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i	
	precedenti di servizio risultanti dagli atti...”	
	Lamenta le seguenti infermità:	
	-Radicolopatia L5 destra deficitaria causata da ernia discale L4 L5;	
	-Iniziali segni di rizoartrosi destra;	
	-Tendinopatia calcifica spalla dx a media incidenza funzionale.	
	Allega a supporto le conclusioni medico legali del Dott. Petrolati e	
	documentazione recente.	
	In diritto rileva l’ammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. in quanto è stata	
	presentata una domanda amministrativa di pensione privilegiata e il ricorrente	
	ha impugnato il decreto di diniego e contesta i pareri del Comitato di Verifica	
	per le Cause di Servizio (CVCS) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	(MEF) per i seguenti motivi:	

	-carenza di motivazione in violazione della l. 241/1990, in quanto i pareri non	
	espongono le ragioni per cui il servizio prestato dal ricorrente non sia stato	
	causa o concausa delle infermità;	
	-illogicità e contraddittorietà in quanto i pareri non tengono conto delle	
	concrete modalità di svolgimento del servizio da parte del ricorrente e delle	
	conclusioni medico-legali del Dott. Petrolati;	
	-mancanza di istruttoria poiché il CVCS e il MEF non hanno acquisito tutti gli	
	elementi necessari per una valutazione completa della posizione del ricorrente.	
	Precisa al riguardo di essere stato obbligato a svolgere attività che imponevano	
	la movimentazione dei carichi e l'utilizzo di attrezzi vibranti, che hanno	
	influito sull'insorgenza della patologia alla spalla destra e che è stato costretto	
	a sottoporsi a intervento chirurgico in data 31.01.2024 come da certificato che	
	allega (doc.12).	
	In via istruttoria chiede di:	
	-ordinare all'Amministrazione di depositare il fascicolo personale e una	
	relazione sui fatti di causa;	
	-disporre una CTU o gli accertamenti medico-legali necessari per accertare il	
	nesso di causalità tra il servizio prestato e le infermità sofferte al fine di	
	accertare l'iscrizione tabellare dell'infermità ai fini della pensione privilegiata.	
	Per quanto esposto chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto, in	
	annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare e contestualmente	
	dichiarare a favore del ricorrente la dipendenza da causa di servizio della	
	patologie “radicolopatia L5 destra deficitaria causata da ernia discale L4 L5	
	con frammento migrato in basso comprimente la radice L5 EMG accertata”,	
	“iniziali segni di rizoartrosi destra non è dipendente da causa di servizio”,	
	5	

	“tendinopatia calcifica spalla destra a media incidenza funzionale non è	
	dipendente da causa di servizio”, quale presupposto per il riconoscimento del	
	diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ogni consequenziale effetto	
	anche ai fini dell’iscrizione tabellare.	
	In data 28 maggio 2024 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha	
	eccepito in via pregiudiziale:	
	- l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di	
	equo indennizzo, in quanto la materia rientra nella giurisdizione del Tribunale	
	Amministrativo Regionale e non della Corte dei conti;	
	- la mancanza di legittimazione passiva del Comando Generale dell'Arma	
	dei Carabinieri, in quanto la concessione della pensione privilegiata rientra	
	nella competenza esclusiva dell'INPS.	
	Nel merito ha rilevato:	
	- che i provvedimenti impugnati hanno natura vincolata, essendo subordinati	
	all'accertamento preventivo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio	
	(C.V.C.S.), unico organo competente ad esprimere il parere vincolante sulla	
	dipendenza da causa di servizio;	
	- che l'Amministrazione ha motivato conformemente al parere del C.V.C.S.,	
	come previsto dalla normativa;	
	- che il parere del C.V.C.S. è congruamente motivato e non vi sono elementi	
	per ritenere che l'Amministrazione avrebbe potuto discostarsi da esso;	
	- che le richieste istruttorie del ricorrente sono meramente dilatorie e	
	strumentali.	
	Pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in via	
	pregiudiziale, che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri venga	
	6	

	estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso,	
	che il ricorso venga respinto nel merito.	
	In via principale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso cui è	
	incardinato il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, regolarmente	
	costituito, chiede anch'esso l'estromissione dal giudizio in quanto il Comitato	
	ha svolto solo una funzione consultiva endoprocedimentale, senza adottare il	
	provvedimento finale, che è di competenza dell'Amministrazione di	
	appartenenza del dipendente.	
	Nel merito, il Ministero sostiene che i pareri resi dal Comitato sono	
	pienamente legittimi e motivati, in quanto hanno esaminato attentamente la	
	documentazione sull'attività svolta dal ricorrente e hanno concluso che non vi	
	sono elementi specifici di servizio, diversi dalle normali condizioni lavorative,	
	che possano essere considerati causa o concausa preponderante	
	dell'insorgenza delle patologie. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.	
	In via subordinata, chiede di respingere la richiesta di nuovo accertamento	
	medico-legale, in assenza della dimostrazione di specifici fattori negativi di	
	servizio.	
	L'Inps con memoria in data 29 febbraio 2024 ha riferito che a seguito della	
	domanda di pensione privilegiata ricevuta il 20/9/2022 ha avviato l'istruttoria	
	richiedendo la relativa documentazione al Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri. Successivamente, l'INPS ha chiesto il parere alla Commissione	
	Medica Ospedaliera (CMO) di Roma sulla ascrivibilità tabellare delle	
	infermità denunciate dal ricorrente ed è attualmente in attesa della risposta	
	della CMO di Roma per poter definire l'istanza di pensione privilegiata del	
	ricorrente.	
	7	

	Conclude chiedendo alla Corte dei conti che, in caso di positivo accertamento	
	medico-legale, indichi all'INPS l'attività da intraprendere per eventualmente	
	rettificare la posizione assicurativa del ricorrente. Chiede inoltre la condanna	
	del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.	
	All’udienza del 25 giugno 2024, a seguito della discussione dell’avv. Mangeli	
	per il ricorrente, dell’avv. Cimmino per l’Inps e della dott.ssa Diomedì per il	
	MEF, assente il Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione in giudizio	
	in quanto sussiste nel caso di specie la domanda di riconoscimento di	
	dipendenza causa di servizio ed una successiva istanza finalizzata al	
	riconoscimento della pensione privilegiata in data 23 giugno 2023.	
	Al riguardo, peraltro, con sentenza n. 12/2023 le SS.RR. della Corte dei conti,	
	hanno stabilito che “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un	
	ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è	
	affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il	
	positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento	
	pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo	
	quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda	
	amministrativa di pensione privilegiata”.	
	Sempre in via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di	
	legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’Economia, Comitato di	
	Verifica delle cause di servizio con comparsa del 21 maggio 2024.	
	8	

	L'eccezione è fondata e merita accoglimento. In proposito, va rilevato che il	
	difetto di legittimazione passiva, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del	
	processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cassaz. n.	
	6935/2003) sussiste quando parte resistente non sia il soggetto nei cui	
	confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l'azione deve	
	essere esercitata, attenendo tale aspetto alla verifica della regolarità formale	
	del contraddittorio. Orbene, la parte ha impugnato il parere tecnico emesso dal	
	Comitato di verifica per le cause di servizio del Mef; tuttavia, non ha	
	considerato che gli organi medico legali che partecipano al procedimento	
	amministrativo rendono pareri tecnici che sono atti aventi natura endo-	
	procedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato	
	dall'Amministrazione, privi, pertanto, del requisito della lesività immediata e	
	non autonomamente impugnabili. Fondata appare, pertanto, l'eccezione	
	formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, il Ministero	
	della Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio	
	va estromesso dal presente giudizio. Le spese in considerazione della	
	statuizione meramente processuale sono compensate.	
	Deve inoltre essere accolta l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva	
	del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto la concessione	
	della pensione privilegiata rientra nella competenza esclusiva dell'INPS	
	essendo il ricorrente in congedo dal 04.09.2022, prima della proposizione del	
	presente ricorso.	
	Le spese in considerazione della definizione meramente processuale della	
	controversia nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero e	
	dell'Economia sono compensate per le stesse parti.	
	9	

	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in	
	composizione monocratica, pronunciando:	
	-affermata la propria giurisdizione dichiara ammissibile il ricorso;	
	-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e	
	delle finanze e ne dispone l'estromissione dal giudizio;	
	-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa –	
	Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e ne dispone l'estromissione dal	
	giudizio;	
	-compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa e del	
	Ministero e dell'Economia stante la definizione meramente processuale;	
	-dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.	
	Così deciso il 25 giugno 2024	
	Il giudice	
	dott. Andrea Liberati	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 25 giugno 2024	
	Per il Direttore della Segreteria	
	Maria Grazia Mariani	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	10	

[illegible]

Per il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente - Maria Grazia Mariani